

Ai gentili clienti
Loro sedi

Gli adempimenti interessati dalle proroghe d'agosto

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che il DPCM 26.7.2017 ha disposto **la proroga al prossimo 31 ottobre dei termini di presentazione**: i) dei **modelli 770/2017**, in luogo dell'originaria scadenza del 31 luglio; ii) delle **dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e delle dichiarazioni IRAP**. Con riferimento al primo punto, la suddetta proroga differisce automaticamente al **prossimo 31 ottobre anche la trasmissione**, senza applicazione di sanzioni, delle **Certificazioni Uniche 2017** (relative al 2016), che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 21.4). In merito al secondo punto, invece, **dovranno presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il prossimo 31 ottobre**: i) le **persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate** ai sensi dell'art. 5 del TUIR, in luogo della precedente scadenza del 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di domenica); ii) **i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** (chiuso il 31.12.2016), nonché quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, **chiuso a partire dall'1.10.2016 e fino al 30.12.2016**. Con comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147 è stata confermata **la proroga dal 16.9.2017 al 28.9.2017 del termine entro il quale trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, relative al primo semestre 2017. **La proroga non riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA**, la quale dovrà essere trasmessa, per i dati riferiti al secondo trimestre 2017, **entro il 18.9.2017** (il termine ordinario del 16.9.2017 è sabato).

La proroga del modello 770/2017

Per effetto della proroga al 31.10.2017 dei modelli 770, **sono conseguentemente differiti i termini**, ad essa collegati, relativi:

- all'invio telematico delle **Certificazioni Uniche 201 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**;
- ai **ravvedimenti operosi**.

Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

L'Agenzia delle Entrate ha concesso la **possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2017 Semplificato**, senza applicazione di sanzioni, **le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata** (C.M.. 8.4.2016 n. 12).

Osserva

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i **redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale** di arti o professioni;
- le **provvigioni**;
- i **corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto**.

Pertanto, qualora non ancora effettuato, l'invio telematico delle Certificazioni in esame **può avvenire entro il termine prorogato del 31.10.2017**.

Proroga presentazione dei modelli REDDITI e delle dichiarazioni IRAP

Per effetto dell'intervento del citato DPCM 26.7.2017, devono presentare **la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il prossimo 31 ottobre**:

- le **persone fisiche**, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, in luogo della precedente scadenza del 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di domenica);
- i **soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** (chiuso il 31.12.2016), nonché quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso a partire dall'1.10.2016 e fino al 30.12.2016.

Osserva

La proroga in esame si applica anche ai soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento ex DL 244/2016 (conv. L. 19/2017), per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in luogo dell'originario 2 ottobre, era già stato

prorogato al 16 ottobre (art. 13-bis del DL 244/2016).

La proroga dello spesometro "infrannuale"

L'art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, riformulando l'art. 21 del D.L. 78/2010, ha introdotto, a decorrere **dall'1.1.2017**, per tutti i soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione), l'obbligo di **trasmettere**, in modalità telematica e **su base trimestrale**, i **dati di tutte le fatture emesse**, di quelle **ricevute e registrate** ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972 (comprese le bollette doganali) e delle **note di variazione** relative alle predette fatture, con conseguente **abolizione del c.d. "spesometro annuale"**.

La comunicazione deve essere trasmessa entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9. Soltanto per il 2017, **primo anno di applicazione del nuovo adempimento**, la comunicazione assume cadenza semestrale, così come da stabilito dal D.L. 244/2016. Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre si sarebbe dovuta inviare **entro il prossimo 18.9.2017** (il 16.9 cade di sabato), mentre quella relativa al **secondo semestre 2017 entro il prossimo 28.2.2018**. Con comunicato stampa del 1.9.2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, viene posticipato al **28 settembre 2017**, in luogo del termine ordinario del 16 settembre.

TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE
I trimestre (1.1 - 31.3)	28.9.2017
II trimestre (1.4 - 30.6)	
III trimestre (1.7 - 30.9)	28.2.2018
IV trimestre (1.10 - 31.12)	

La comunicazione opzionale dei dati e delle fatture

Il nuovo termine per effettuare la comunicazione **dovrebbe riguardare anche i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015**, in virtù dell'equiparazione dei due adempimenti già stabilita con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 (e confermata dal relativo comunicato stampa).

Osserva

L'art. 1, co. 3, del DLgs 127/2015, ha introdotto, sempre a decorrere dall'1.1.2017, un nuovo adempimento comunicativo, di carattere opzionale, anch'esso applicabile dalla generalità dei soggetti

passivi IVA che, analogamente alla comunicazione trimestrale dei dati e delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, prevede la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni

La proroga del termine per l'invio dello spesometro "semestrale" non incide, invece, sui termini di trasmissione della comunicazione **dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**, la quale deve essere presentata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9, **senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA** (mensili o trimestrali).

Liquidazioni IVA	Scadenza primo anno	Scadenza anni successivi
Gennaio	31.5.2017 ⁽¹⁾	31.5
Febbraio		
Marzo		
Aprile	18.9.2017	16.9
Maggio		
Giugno		
Luglio	30.11.2017	30.11
Agosto		
Settembre		
Ottobre	28.2.2018	28.2 dell'anno successivo
Novembre		
Dicembre		

Conseguentemente, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2017, dovrà avvenire **entro il termine ordinario del 18 settembre 2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

¹ Con riferimento al primo trimestre dell'anno 2017, il D.P.C.M. 22.5.2017 ha disposto il differimento dal 31.5.2017 al 12.6.2017 del termine entro il quale effettuare la comunicazione relativa al I° trimestre 2017.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO